



# Città di Monselice

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 - fax 042973092

www.comune.monselice.padova.it - pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Reg. Ord. n. 56

Monselice, 16 maggio 2020

**OGGETTO:** Determinazione dei giorni e degli orari massimi di apertura delle attività di Barbiere, Acconciatore, Estetista, Tatuaggio e Piercing.

## IL SINDACO

### RICHIAMATI:

- ❖ il vigente regolamento comunale contenente la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26 marzo 2012 ed in particolare l'art. 21 che definisce giorni ed orari di apertura;
- ❖ l'Ordinanza Sindacale n. 110 dell'8 agosto 2012, che dispone in merito agli orari massimi di apertura al pubblico delle attività di barbiere acconciatore ed estetista:
  - una fascia oraria di apertura tra le ore 7.00 e le ore 22.00, all'interno della quale gli esercenti delle attività potevano scegliere il proprio orario di apertura;
  - la chiusura domenicale e festiva infrasettimanale obbligatoria per i barbieri, gli acconciatori, gli estetisti e tatuatori/piercing con possibilità di deroga per motivi di pubblico interesse;

CONSIDERATO che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e delle normative statali e regionali che prevedono misure di prevenzione del contagio, si renderà necessaria, da parte degli esercenti le attività in oggetto, l'attuazione di nuove modalità organizzative che, comprimendo l'operatività delle singole aziende, ne ridurranno la capacità produttiva e reddituale, che potrà essere recuperata solo attraverso un'estensione dei tempi e dei giorni di apertura degli esercizi;

VALUTATA la richiesta tendente alla concessione della deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva dei suddetti esercizi formulata dall'associazione di categoria Confartigianato Imprese di Padova con nota acquisita al prot. 15180 del 13 agosto 2020;

VALUTATO che la richiesta appare in linea con le disposizioni normative che hanno condotto alla liberalizzazione degli orari delle attività commerciali;

### CONSIDERATO inoltre:

- ❖ che la sospensione delle attività per un lungo periodo ha causato un grave danno economico alle aziende che operano in tali settori;
- ❖ che la ripresa delle attività causerà una notevole richiesta di servizi da parte della clientela che durante l'emergenza sanitaria non ha potuto beneficiare delle suddette prestazioni;

RITENUTA la sussistenza di un effettivo interesse, sia da parte dei titolari delle attività che da parte dell'utenza, di esercitare l'attività e usufruire del servizio anche nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali, anche perché tale disposizione favorisce la diluizione dell'afflusso della clientela e l'attuazione delle misure di sanificazione di locali e attrezzature;

PRECISATO che l'apertura dell'attività in tali giorni resta in facoltà dell'esercente;

### PRESO ATTO:

- ❖ che l'art. 50 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 attribuisce al Sindaco il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- ❖ che l'art. 2, comma 6, della L.R. n. 28 del 23 ottobre 2009 "Disciplina dell'attività di acconciatore" demanda ai Comuni la facoltà di concedere deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva alle attività di cui in premessa, anche in funzione della loro economia prevalentemente turistica;



# Città di Monselice

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 - fax 042973092

www.comune.monselice.padova.it - pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

DATO ATTO che la concessione della deroga dall'obbligo di chiusura non esonera le aziende dal rispetto dei limiti e delle norme previste dal contratto nazionale e dai contratti collettivi di categoria in materia di lavoro subordinato;

VISTI:

- ❖ il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;
- ❖ la legge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
- ❖ la legge 17 agosto 2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- ❖ la legge 2 aprile 2007 n. 40 "Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche";
- ❖ la legge regionale 27 novembre 1991 n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";
- ❖ la legge regionale 13 Ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

DISPONE

1. Gli esercizi di "Barbiere", "Acconciatore" ed "Estetista", "Tatuaggio e Piercing" possono restare aperti al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 22.00 in tutti i giorni della settimana, domeniche e festività settimanali incluse, ad esclusione del giorno 25 dicembre 2020;
2. All'interno di tale fascia oraria l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere.
3. L'orario prescelto potrà essere differenziato per giorni della settimana o per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti massimi fissati dal presente provvedimento, nonché dalla vigente normativa sul lavoro subordinato;
4. È sempre obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile al pubblico di un cartello indicante l'orario prescelto e l'eventuale giornata (o giornate) di chiusura.
5. È consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario, al fine di concludere la prestazione eseguita al cliente, a condizione che l'accesso all'esercizio sia intercluso.
6. In caso di attività congiunte (in esercizi commerciali, palestre, o altre infrastrutture di servizio e/o vendita) l'esercizio osserva l'orario stabilito per l'attività principale.
7. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza rimangono in vigore le disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 110 dell'8 agosto 2012.
8. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2020.

La Polizia Locale e le altre forze dell'ordine sono incaricate di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.

La presente ordinanza viene:

- ❖ pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune.

e comunicata a

- ❖ Confederazione Artigianato Imprese
- ❖ UPA Confartigianato
- ❖ Comando di Polizia Locale.
- ❖ Stazione Carabinieri di Monselice.
- ❖ Dirigente Area Affari Generali – SUAP.

IL SINDACO  
avv. Giorgia Bedin

Comune di Monselice